

CENNI SULLE PRINCIPALI ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

PREMESSA

Le istituzioni dell'UE rappresentano la storia delle Comunità europee e del complesso rapporto fra le **sovranità degli Stati membri e le attribuzioni delegate agli organismi comunitari.**

Il parlamento europeo NON ha potere legislativo poiché comporterebbe la perdita dell'equivalente potere ,e quindi della sovranità, da parte degli Stati membri.

Il processo di approvazione della legislazione comunitaria si basa sulla necessaria collaborazione fra Parlamento e Stati, questi ultimi rappresentati nel Consiglio dell'Unione (detto Consiglio dei ministri).

Articolo 13 del Trattato sull'Unione europea

Il quadro istituzionale è composto da **sette istituzioni**:

1. la Commissione europea;
2. il Consiglio europeo
3. il Consiglio dell'Unione europea (denominato anche Consiglio UE);
4. il Parlamento europeo;
5. la Corte di giustizia dell'Unione europea;
6. la Corte dei conti;
7. la Banca centrale europea.

1. La Commissione europea

Tale Istituzione, con **sede a Bruxelles**, costituisce il **potere esecutivo** ed è in parte equiparabile all'organo di governo degli Stati.

Essa rappresenta gli interessi generali dell'UE ed è indipendente dagli Stati.

Ha il potere di iniziativa legislativa.

È formata da un Commissario per Stato membro e ha sede a Bruxelles.

Dura in carica cinque anni, compreso il Presidente: **i componenti sono nominati dal Consiglio europeo** (cioè la riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri), ma devono avere l'approvazione del Parlamento europeo.

2. Il Consiglio europeo

È l'organo di **indirizzo politico generale** in quanto è **composto dai Capi di Stato** (repubbliche semipresidenziali/presidenziali) **o di Governo** (monarchie o repubbliche parlamentari) degli Stati membri. **Ha sede a Bruxelles.**

Non ha funzioni legislative. Si riunisce normalmente due volte a semestre su convocazione del presidente, il quale, nominato dal Consiglio europeo stesso, dura in carica due anni e mezzo. Il Consiglio europeo, organo dell'Unione europea, non va confuso con il Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra.

3. Il Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo decisionale dell'Unione; condivide con il Parlamento europeo la funzione legislativa. Ha sede a Bruxelles. È composto dai ministri provenienti da ciascun Paese: ministri diversi a seconda della materia oggetto di discussione. Infatti il Consiglio, entità giuridica unica, si riunisce in dieci differenti "formazioni":

10 formazioni

1. Affari generali
2. Affari esteri
3. Economia e finanza (compreso il bilancio) - Ecofin
4. Giustizia e affari interni (compresa la protezione civile) - GAI
5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori - EPSCO
6. Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)
7. Trasporti, telecomunicazioni e energia - TTE
8. Agricoltura e pesca
9. Ambiente
10. Istruzione, gioventù, cultura e sport.

VOTO PONDERATO

La Presidenza è esercitata a turno, con rotazione semestrale.

Rappresentando gli Stati, vi è un diverso “peso” al momento della votazione, in rapporto alla popolazione degli Stati stessi.

Un paese, ad esempio, con oltre 80 milioni di abitanti, non può “pesare” allo stesso modo di un altro, che arriva a stento a poche centinaia di migliaia.

Il Trattato stabilì il **criterio del “voto ponderato”, in relazione all’entità della popolazione.** Fu formulato per fasce di popolazione:

- > Francia, Germania, Italia, Regno Unito con 29 voti ciascuno;
- > Polonia e Spagna con 27 voti ciascuno;
- > Romania con 14 voti;
- > Paesi Bassi con 13 voti;
- > Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria con 12 voti ciascuno
- > Austria, Bulgaria, Svezia con 10 voti ciascuno
- > Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia con 7 voti ciascuno;
- > Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia con 4 voti ciascuno;
- > Malta con 3 voti.

Il totale è di 352 voti.

MAGGIORANZA QUALIFICATA/DOPPIA MAGGIORANZA

I Trattati stabiliscono, materia per materia, quale sia la maggioranza da raggiungere a seconda dell'argomento discusso.

Normalmente il Consiglio delibera a “maggioranza qualificata”: cioè **260 voti favorevoli**, purché provengano **da almeno 15 Stati membri**.

Il 1^a novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo sistema, detto della “**doppia maggioranza**”, cioè con la maggioranza: degli Stati membri e con la maggioranza della popolazione. Per semplificare, col nuovo metodo, **una decisione è adottata quando il 55% degli Stati membri vota a favore e questi Stati rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell'UE.**

4. Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, composto dai **750 rappresentanti dei cittadini degli Stati membri**, è eletto ogni **cinque anni a suffragio universale diretto** da tutti i cittadini dell'Unione.

Ogni Stato stabilisce in autonomia le modalità di svolgimento delle elezioni e il metodo di ripartizione dei seggi.

I deputati sono riuniti in **gruppi politici transnazionali**. Le **commissioni permanenti** preparano i lavori delle sedute plenarie.

Agisce in tre campi:

1. legislativo
2. bilancio,
3. controllo.

Condivide il potere legislativo insieme con il Consiglio dell'Unione Europea, tramite la procedura definita di "codecisione".

Il potere di controllo viene esercitato, anzitutto, al momento dell'approvazione del Presidente della Commissione, proposto dal Consiglio europeo anche in seguito all'esito delle elezioni, e, quindi, con l'approvazione della Commissione nel suo complesso.

Può votare la mozione di censura alla Commissione: essa equivale al voto di sfiducia e, se approvata, obbliga la Commissione a dimettersi collettivamente.

il parlamento europeo

Il Parlamento **esprime parere decisivo sull'adesione di nuovi Stati**;
ha sede a **Strasburgo** ma svolge i suoi lavori anche a **Bruxelles e a Lussemburgo**,
ove ha sede il segretariato.

È l'unico organismo **eletto dai cittadini** e che ha un rapporto diretto con loro:
> qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché persona fisica o giuridica che risieda in
uno Stato membro, ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione;

> un “mediatore europeo”, eletto dal Parlamento stesso, è abilitato a ricevere le
denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione degli organi dell'Unione.

**Il Presidente viene eletto dal Parlamento stesso e rimane in carica due anni e
mezzo.**

La legislazione dell'Unione europea

La **legislazione europea**, la cui proposta iniziale parte dalla Commissione, nasce dall'accordo fra il **Consiglio dell'Unione** (detto Consiglio dei ministri) e il **Parlamento**.

La procedura di approvazione più spesso adottata è quella della “codecisione” che pone sullo stesso piano le due istituzioni.

Le norme emanate dall'UE sono di due tipi:

1. **Regolamenti**
2. **Direttive**

I **Regolamenti** sono l'equivalente delle nostre leggi: essi sono **direttamente ed obbligatoriamente applicati** negli ordinamenti di tutti gli Stati membri.

Le **Direttive** definiscono **principi da attuare** o obiettivi da raggiungere obbligatoriamente per gli Stati membri, lasciando però a questi la **scelta dei mezzi giuridici più idonei** per realizzarli.

ATTI UFFICIALI

Sono atti ufficiali dell'Unione anche:

- Le **Decisioni**, atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati: creano obblighi solo per i loro destinatari.
- le **Raccomandazioni**, atti non vincolanti diretti a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato comportamento, o a cessare di tenerlo;
- i **Pareri**, atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette, in ordine a una specifica questione.

ULTERIORI ATTI

1. Regolamenti interni delle Istituzioni Comunitarie,
2. le Risoluzioni,
3. gli Accordi interistituzionali,
4. le Dichiarazioni comuni,
5. le Posizioni comuni,
6. Libri “verdi” ,
7. Libri “bianchi”.

LIBRI BIANCHI e LIBRI VERDI

I **Libri bianchi** sono **documenti ufficiali della Commissione europea** che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico, andando poi a costituire il presupposto per la loro realizzazione. Talvolta fanno seguito a un **Libro verde**, pubblicato per promuovere una **consultazione a livello europeo** o per esporre un ventaglio di idee da sottoporre alla pubblica discussione: a volte gli spunti di un “libro verde” sono accolti in un successivo “libro bianco”, che a sua volta costituisce la base di accordi comunitari.

Il primato del diritto europeo

L'art. 11 della Costituzione afferma che:

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; **consente**, in condizioni di parità con gli altri Stati, **alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni**; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»

ADESIONE AI TRATTATI

l'Italia ha aderito:

il **18 aprile 1951** alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

il **25 marzo 1957** al Patto di Roma, che istituiva la Comunità economica europea (CEE), poi Comunità europea (CE).

il **7 febbraio 1992**, con la firma del Trattato di Maastricht, divenuta Unione europea (UE)

L'adesione ai Trattati comunitari ha comportato per gli Stati membri la **rinuncia a settori di sovranità nazionale**: carbone e acciaio, agricoltura e pesca, moneta (per i paesi dell'euro), ricerca sul nucleare civile ecc., **sono diventati esclusive competenze comunitarie**.

5. LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'U.E.

Tra i due livelli della produzione legislativa (quello nazionale e quello comunitario) si creano sovrapposizioni e contrasti: questi conflitti sono deferiti alla **Corte di giustizia delle Comunità europee** (ora, dell'Unione europea).

Con la sentenza “Costa contro ENEL” del 15 luglio 1964, tale Corte stabilì il **principio del primato del diritto comunitario: se una norma nazionale è contraria ad una disposizione comunitaria, è quest'ultima che va applicata.** La norma nazionale in contrasto con la norma comunitaria non viene dichiarata incostituzionale né abrogata, ma semplicemente va disapplicata. Il **principio del primato** sancisce il valore superiore del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri. Il principio del primato vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante: **gli Stati membri non possono applicare una norma nazionale contraria al diritto europeo.** Garantendo il valore superiore del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, **il principio del primato assicura una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell'UE.**

PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO

Il primato del diritto europeo sui diritti nazionali è assoluto. La Corte di giustizia ha stabilito che le costituzioni nazionali sono soggette al principio del primato.

Il giudice nazionale è quindi tenuto a non applicare le disposizioni contrarie al diritto europeo.

Tale principio vale nei confronti di qualunque atto normativo nazionale, di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.), che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro.

Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato: anche la giurisprudenza deve pertanto rispettare il diritto comunitario.

Al principio del primato è connesso il principio di efficacia diretta del diritto europeo, in base al quale il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri ma attribuisce anche diritti ai singoli

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede a Lussemburgo, interpreta il diritto dell'UE perché esso sia applicato allo stesso modo in tutti i Paesi membri.

Giudica le controversie tra i governi nazionali e le istituzioni dell'UE.

Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono rivolgersi alla Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti.

La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro e si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblicamente e con assoluta imparzialità.

I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Per coadiuvare la Corte di giustizia è stato istituito il Tribunale, che si pronuncia sulle cause presentate da privati cittadini e imprese.

6. La Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea **verifica le finanze dell'UE**. È stata istituita nel **1975** e ha sede a **Lussemburgo**. Il suo ruolo è quello di migliorare la gestione finanziaria dell'UE e di riferire in merito all'uso dei fondi pubblici.

Presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione annuale** sull'esercizio precedente (il "discarico annuale"). Il **Parlamento** esamina la relazione della Corte prima di decidere **l'approvazione della gestione del bilancio fatta dalla Commissione**. La Corte esprime anche pareri sulla legislazione finanziaria dell'UE e sulle norme in materia di lotta antifrode. È composta da un membro di ciascun paese dell'UE, **nominato dal Consiglio per un mandato (rinnovabile) di sei anni**. I membri designano tra di loro il presidente della Corte.

La Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, in Germania gestisce l'euro, la moneta unica dell'UE, e garantisce la stabilità dei prezzi nell'UE.

La BCE contribuisce anche a definire e attuare la politica economica e monetaria dell'Unione.

I suoi obiettivi principali sono:

> mantenere la stabilità dei prezzi (tenendo sotto controllo l'inflazione);

> mantenere stabile il sistema finanziario, assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano controllati in modo appropriato.

La Banca lavora in collaborazione con le Banche centrali dei 28 paesi dell'UE. Insieme costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

Paesi che hanno adottato l'euro:

1. Austria
2. Belgio
3. Cipro
4. Estonia
5. Finlandia
6. Francia
7. Germania
8. Grecia
9. Irlanda
10. Italia
11. Lettonia
12. Lituania
13. Lussemburgo
14. Malta
15. Paesi Bassi
16. Portogallo
17. Slovacchia
18. Slovenia
19. Spagna

PAESI FUORI DALL' EUROZONA

1. Bulgaria
2. Croazia
3. Danimarca
4. Polonia
5. Regno Unito
6. Repubblica Ceca
7. Romania
8. Svezia
9. Ungheria

Rientra nei compiti della BCE:

- **fissare i tassi d'interesse** di riferimento per l'area dell'euro e controllare la massa monetaria;
- **gestire le riserve in valuta estera** dell'area dell'euro e comprare o vendere valute quando si presenta la necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio;
- **accertarsi** che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità nazionali e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente;
- **autorizzare le banche centrali** dei paesi dell'area dell'euro a emettere banconote in euro;
- **monitorare le tendenze dei prezzi** valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro.

Gli organi consultivi dell'Unione europea

In aggiunta alle sette istituzioni dotate di poteri propri, sono stati istituiti due organismi di carattere consultivo, col compito di collegare più strettamente l'UE alla società civile e alle realtà territoriali.

Essi sono:

- > il Comitato economico e sociale europeo;
- > il Comitato delle regioni.

Comitato economico e sociale europeo

Il **Comitato economico e sociale europeo (CESE)**, con sede a Bruxelles, è un organo consultivo dell'Unione Europea, creato con il Trattato di Roma del **1957**.

I **membri** del comitato, nominati in proporzione alla popolazione dei 28 Stati membri, **rappresentano le categorie economiche** esprimenti gli interessi economici, sociali e culturali nei rispettivi paesi. In base all'articolo n. 257 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Nizza: "Il comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei **produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale**".

Comitato delle regioni

Il **Comitato delle regioni** (CoR) è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Unione Europea, che consente agli enti sub statali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) di far udire la loro voce in maniera diretta all'interno del quadro istituzionale europeo.

Il **Comitato è stato istituito nel 1994** per assolvere **due compiti**:

1. dar voce ai **rappresentanti locali e regionali** nello sviluppo della **legislazione europea**;
2. coinvolgere il livello amministrativo eletto più vicino ai cittadini (**principio di sussidiarietà**), nella preoccupazione del distacco tra l'opinione pubblica e il processo di integrazione europea.

Il funzionamento dell'Unione europea

Il funzionamento dell'Unione europea **si regge sui Trattati** istitutivi (Patto di Roma del 1957 e Trattato di Maastricht del 1992), che vigono con le integrazioni e modifiche introdotte dai Trattati sottoscritti successivamente dagli Stati membri.

Gli Stati che sono entrati **successivamente al 1957** hanno sottoscritto la clausola dell'accettazione dell' "acquis communautaire" ("**diritto acquisito comunitario**").

Esso è l'insieme dei **diritti**, degli **obblighi** e degli **obiettivi** che accomunano gli Stati membri e che **devono essere accettati dai Paesi che vogliono entrare a farne parte.**

I principi ispiratori dell'Unione europea

Trattato di Lisbona 13/12/2007 (art. 1bis delle Disposizioni generali):

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale

Trattato di Lisbona (art. 2 delle Disposizioni generali):

“L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

U.E.: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità

Dalla Comunità di sei Stati del 1957 si è passati all'Unione di 28 Paesi. Poi 27 con l'uscita del regno Unito

L'equilibrio fra le contrapposte tendenze è l'equilibrio stesso dell'UE: equilibrio consacrato nella definizione presente, nel Trattato, dei **tre principi** che regolano l'agire dell'Unione.

Essi sono:

1. il principio di attribuzione;
2. il principio di sussidiarietà;
3. il principio di proporzionalità.

Il principio di attribuzione

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti: qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Tale principio corrisponde al principio di **delega di sovranità**, espresso dalla **Costituzione italiana nell'art. 11**: “L'Italia (...) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle **limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni**; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

In base a tale principio, **il diritto dell'Unione prevale sul diritto degli Stati**.

Il principio di sussidiarietà

L'Unione si affianca all'azione degli Stati sostenendoli nelle iniziative di respiro europeo. L'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (detto di Maastricht) ha istituzionalizzato il principio della sussidiarietà:

“La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

“le decisioni vanno prese il più possibile vicino ai cittadini”.

Il principio di sussidiarietà è stato formalmente recepito nella Costituzione italiana con la legge costituzionale n. 3/2001: la nuova formulazione dell'art. 118 (c. 4) dichiara che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”

Il principio di proporzionalità

“il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione **si limitano** a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati”.

L’Europa, democratica e trasparente,
rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali,
offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce,
chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale.

I principi dell'UE di derivazione giurisprudenziale

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha introdotto con le sue sentenze due ulteriori principi che regolano i rapporti di diritto fra l'Unione e gli Stati membri:

1. **il principio del primato del diritto europeo**, che ne garantisce la superiorità rispetto ai diritti nazionali
2. **il principio dell'efficacia diretta**, che consente ai singoli di invocare direttamente una norma europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea.

Le competenze dell'Unione europea

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce le competenze dell'Unione distinguendo tra:

1. competenze esclusive;
2. competenze concorrenti;
3. competenze di coordinamento;
4. competenze di sostegno.

Competenze esclusive

In queste materie gli Stati membri hanno totalmente devoluto settori propri di sovranità nazionale. Ne consegue che **gli Stati hanno l'obbligo di recepire le Direttive e dare applicazione ai Regolamenti.**

“L'Unione ha competenza esclusiva di:

- a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza (regolazione dei mercati);
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- e) politica commerciale con gli Stati Internazionali.

L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la **conclusione di accordi internazionali nelle materie oggetto di una Sua competenza legislativa esclusiva**, oltre che negli accordi che richiedono che venga applicato il Principio della Sussidiarietà e in quelli di Associazione” (art. 3 TFUE).

Competenze concorrenti

“L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

- a) mercato interno;
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
- c) coesione economica, sociale e territoriale;
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
- e) ambiente;
- f) protezione dei consumatori;
- g) trasporti;
- h) reti transeuropee;
- i) energia;
- j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato” (art. 4 TFUE).

Su queste materie la competenza primaria è dell’Unione e il ruolo degli Stati è residuale; essi possono legiferare in tali campi in conformità a quanto deciso dall’Unione o nel caso in cui quest’ultima non abbia esercitato la propria giurisdizione.

Competenze di coordinamento

Esse hanno per oggetto le politiche economiche, occupazionali e sociali degli Stati membri, vanno coordinate nell'ambito dell'Unione e, a tal fine, il Consiglio adotta indirizzi di massima.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

Competenze di sostegno

Vi sono ambiti nei quali l'azione dell'Unione si svolge esclusivamente in funzione sussidiaria, senza detenere alcun proprio potere legislativo e limitandosi ad attuare una mediazione politica affinché una serie di azioni possa essere coordinata e sostenuta nei settori che seguono:

- “a) tutela e miglioramento della salute umana;
- b) industria;
- c) cultura;
- d) turismo;
- e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
- f) protezione civile;
- g) cooperazione amministrativa” (art. 6 TFUE).

U.E. in materia di istruzione

Nel 1980 fu costituita **Eurydice**: prima rete informativa sul tema dell'educazione.

Nel 1988 il Consiglio invitò ad inserire nei programmi di insegnamento e di formazione dei docenti **la dimensione europea**.

Nel 1993 apparve il primo **“Libro bianco - Crescita, competitività, occupazione” di Jacques Delors** che segnalava gli inadeguati livelli generali di istruzione e formazione per affrontare i mutamenti tecnologici ed economici,

nel 1995 il nuovo **“Libro Bianco - Insegnare e apprendere - Verso la società conoscitiva” di Édith Cresson** sostenne le necessità di integrazione tra scuola e impresa, l'individuazione delle competenze per la “società della conoscenza”, la diffusione delle nuove tecnologie informatiche e della conoscenza di tre lingue comunitarie.

Nel 1996 il primo **“Libro verde”** si occupò della dimensione europea nell'insegnamento, nel 1997 il Trattato di Amsterdam istituì la **procedura di codecisione** (approvazione delle leggi europee ponendo sullo stesso livello il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo) limitata alla formazione professionale ed ai titoli rilasciati.

Nel 2000 furono enunciati gli **obiettivi di Lisbona** per una “società basata sulla conoscenza” da raggiungere per il 2010 (tra i quali l’aumento dei livelli secondari di istruzione e la definizione delle competenze di base per l’inserimento nella vita attiva).

Nel 2003 il Consiglio dei ministri dell’UE adottò il proprio programma per l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni **(TIC)** nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).

Nel 2004 la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dei ministri dell’UE istituì il **quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze** (EQF e Europass).

Il 18 dicembre 2006 il Parlamento Europeo e Consiglio dei ministri dell’UE approvarono una **Raccomandazione** agli Stati membri finalizzata a sviluppare un’offerta formativa di **“competenze chiave”** per assicurare ai giovani un livello tale che li prepari alla vita adulta nel contesto della competitività globale.

Istruzione e formazione 2020 (ET 2020)

Il più recente impulso dell'Unione è nel programma “Istruzione e formazione 2020” (ET 2020): è un quadro strategico aggiornato per la **cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione**.

Esso individua **quattro obiettivi strategici comuni per gli Stati membri**, nonché metodi di lavoro comuni che definiscono una serie di settori prioritari per ciascun ciclo di lavoro. **I quattro obiettivi sono:**

- > fare in modo che **l'apprendimento permanente e la mobilità** divengano una realtà;
- > **migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione**, assicurando a tutti i cittadini l'acquisizione delle competenze fondamentali e lo sviluppo dell'eccellenza;
- > **promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva**, così che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze necessarie per favorire la propria occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
- > **incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità**, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, garantendo il buon funzionamento del **triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione)** e promuovendo i partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione.

Grazie per l'attenzione